MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTA la L. 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n.57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 25 gennaio 2022, n.13, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e, segnatamente, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il D.M. n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 21 febbraio 2022 al n. 884, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.P.C.M. del 29.12.2021, registrato dalla Corte dei conti in data 19.1.2022, al n.128, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n.342, recante "Misure in materia fiscale", e segnatamente l'articolo 96, il quale prevede che, al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del

Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale;

VISTA la legge 6 giugno 2016 n.106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'art.1, comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e, in particolare l'articolo 76, comma 1,così come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105, il quale prevede, a sostegno delle attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

RICHIAMATO il comma 3 del medesimo articolo 76, il quale dispone che per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, la richiesta e l'erogazione dei contributi deve avvenire per il tramite delle reti medesime,

VISTO il D.M. del 16 novembre 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 13 dicembre 2017 con il numero 2320, che disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art.76, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105, in favore di organizzazioni di volontariato per l'acquisto da parte delle medesime di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, nonché per le organizzazioni di volontariato e le fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche;

VISTO il D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 2 marzo 2021, al n. 391, di adozione dell'atto di indirizzo recante, per l'anno 2021, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo, il quale destina la somma di € 7.750.000,00 ai contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera c) del Codice;

VISTO l'articolo 4, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del citato D.M. n. 16 novembre 2017, il quale prevede che le risorse finanziarie annualmente destinate alla concessione dei contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche sono così suddivise: nella misura del 65% per l'acquisto di autoambulanze; nella misura del 30% per l'acquisto di beni strumentali e nella misura del 5% per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

CONSIDERATO che, conseguentemente, l'importo complessivo dei contributi da ripartire ed erogare alle organizzazioni di volontariato ed Onlus per l'esercizio finanziario 2021, pari ad euro 7.750.000,00, è suddiviso come di seguito: euro 5.037.500,00 per l'acquisto di ambulanze; euro 2.325.000,00 per l'acquisto di beni strumentali; euro 387.500,00 per l'acquisto di beni da donare a

strutture sanitarie pubbliche;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del citato D.M. 16 novembre 2017, il quale prevede che il contributo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del citato D.M. 16 novembre 2017, il quale prevede che per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, la presentazione della domanda di concessione del contributo avviene per il tramite delle reti medesime;

VISTO l'articolo 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2017, il quale prevede che i contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle province autonome di Trento e Bolzano vengano erogati direttamente alle predette province, che provvedono al successivo trasferimento dei contributi in favore dei rispettivi beneficiari;

VISTO l'art. 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTE le linee guida pubblicate il 16 gennaio 2020 sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la presentazione delle domande di contributo secondo le disposizioni di cui al D.M. 16 novembre 2017 per l'annualità 2019;

VISTA la nota del 21 agosto 2020, con la quale la Rete associativa Croce Rossa Italiana, ha trasmesso il file riepilogativo contenente, per ciascun comitato, il dettaglio degli acquisti per i quali sono state presentate le domande di contributo, dove viene specificata anche la richiesta del Comitato CRI di Milano per l'annualità 2018, che seppur correttamente trasmessa entro il termine del 31 gennaio 2019, non era stata inclusa nelle domande per l'annualità 2018 a causa di un mal funzionamento dei sistemi informatici che ne ha impedito l'effettiva ricezione;

RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione del contributo spettante al Comitato CRI di Milano per le spese per acquisto di beni strumentali pari ad euro 639.943,18, riconosciute e non inserite nella misura della percentuale individuata nell'anno 2018 pari all' 11,103699010504840% per i beni strumentali;

RITENUTO quindi che l'importo ancora da erogare mediante prededuzione dal totale delle risorse disponibili per l'anno 2019 al Comitato CRI di Milano è pari ad euro 71.057,36 per l'acquisto di beni strumentali;

ACCERTATO che a causa delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si è potuto procedere all'istruttoria delle domande di contributo pervenute esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. per l'annualità 2018 da parte della Sirio Società Cooperativa Sociale, con sede in Parma (PR), Il Ciottolo Cooperativa Sociale con sede in Parma (PR) e la Polisportiva Disabili Foligno Cooperativa Sociale con sede in Foligno (PG);

RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione del contributo spettante all'Ente Sirio Società Cooperativa Sociale, per acquisto di beni strumentali pari ad euro 95.500,06, relativi alle rate dell'annualità 2018 degli acquisti tramite leasing, nella misura della percentuale individuata nell'anno 2018 pari all' 11,103699010504840% per i beni strumentali;

RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione del contributo spettante all'Ente Il Ciottolo Cooperativa Sociale, per acquisto di beni strumentali pari ad euro 33.363,81, relativi alle rate dell'annualità 2018 degli acquisti tramite leasing, nella misura della percentuale individuata nell'anno 2018 pari all' 11,103699010504840% per i beni strumentali;

RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione del contributo spettante all'Ente

Polisportiva Disabili Foligno Cooperativa Sociale, per acquisto di beni strumentali pari ad euro 2.331,58, relativi alle rate dell'annualità 2018 degli acquisti tramite leasing, nella misura della percentuale individuata nell'anno 2018 pari all' 11,103699010504840% per i beni strumentali;

RITENUTO quindi che l'importo ancora da erogare, mediante prededuzione dal totale delle risorse disponibili per l'anno 2019, all'Ente Sirio Società Cooperativa Sociale, è pari ad euro 10.604,04 per l'acquisto di beni strumentali;

RITENUTO quindi che l'importo ancora da erogare, mediante prededuzione dal totale delle risorse disponibili per l'anno 2019, all'Ente Il Ciottolo Società Cooperativa Sociale, è pari ad euro 3.704,62 per l'acquisto di beni strumentali;

RITENUTO quindi che l'importo ancora da erogare, mediante prededuzione dal totale delle risorse disponibili per l'anno 2019, all'Ente Polisportiva Disabili Foligno Cooperativa Sociale, è pari ad euro 258,89 per l'acquisto di beni strumentali;

VISTE le sentenze nn.10809/2018 e 7114/2019, pubblicate, rispettivamente, in data 8 novembre 2018 e in data 3 giugno 2019 e inappellate *in parte qua*, con le quali, accogliendo parzialmente i ricorsi n. 2328/2018 e 6813/2018 presentati, rispettivamente, da First Aid One cooperativa sociale, Italy Emergenza Cooperativa sociale, One Emergenza Cooperativa sociale, e da Fondazione Catis ONLUS e da Croce Verde Novafeltria Cooperativa sociale, il TAR Lazio ha annullato il D.M. 16 novembre 2017 e le linee guida pubblicate il 22 dicembre 2017, nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova disciplina del contributo agli acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017, con conseguente applicabilità per tali acquisti della disciplina previgente, dettata dal sopra menzionato articolo 96, della legge n. 342/2000;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle sopracitate sentenze, questa Direzione Generale ha esperito l'esame delle domande di contributo presentate da ONLUS e cooperative sociali in risposta alla pubblicazione delle linee guida del 16 gennaio 2020, limitatamente ai pagamenti effettuati nell'annualità 2019, relativi alle rate degli acquisti tramite leasing o finanziamento effettuati prima del 3 agosto 2017;

ESAMINATE le domande di rimborso pervenute per l'annualità 2019, complessivamente in numero di 1.130 domande (283 presentate direttamente al Ministero, 439 presentate per il tramite della rete associativa ANPAS, 184 presentate per il tramite della rete associativa Confederazione delle Misericordie d'Italia e 224 presentate per il tramite della rete associativa Croce Rossa Italiana) di cui 1.059 sono risultate in possesso dei requisiti formali per un ammontare di rimborsi pari ad euro 33.417.538,05;

TENUTO CONTO che, a seguito della rideterminazione del contributo spettante al Comitato CRI di Milano, all'Ente Sirio Società Cooperativa Sociale, all'Ente Il Ciottolo Società Cooperativa Sociale e all'Ente Polisportiva Disabili Foligno Cooperativa Sociale, per l'anno 2018, all'importo di € 2.325.000,00 relativo al 30% del contributo per l'acquisto di beni strumentali deve essere sottratta la somma complessiva di € 85.624,91 per un totale di € 2.239.375,09;

TENUTO CONTO che, sulla base delle domande di contributo ammesse, i competenti uffici di questa Direzione Generale hanno provveduto ad individuare la percentuale di rimborso da riconoscere a ciascun beneficiario, sulla base del totale delle richieste ammesse e delle risorse effettivamente disponibili, nella misura del 41,6176148514914% per le ambulanze; nella misura del 11,7251106808517% per i beni strumentali e nella misura del 17,4997227140711% per i beni donati a strutture sanitarie pubbliche;

VISTA l'ordinanza n. 6908 dell'1.10.2020 con la quale il Consiglio di Stato, sezione Terza, nel procedimento pendente a seguito di ricorso in appello della Fondazione Catis ONLUS contro il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76 del d.lgs. n.117/2017 nella parte

in cui destina le risorse finanziarie di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c) del medesimo d.lgs. n.117/2017 alle sole ODV, con esclusione degli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime attività di interesse generale;

VISTO il D.D. n. 703 del 22 dicembre 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 28 dicembre 2021, al n. 389, con il quale, tenuto conto che l'importo complessivo pari ad euro 7.750.000,00 determinato nel suo ammontare con il sopra citato D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021 non è suscettibile di variare nel suo totale per effetto della successiva pronuncia della Corte Costituzionale, è stato assunto l'impegno n. 5513 della somma di euro 7.750.000,00 relativi all'annualità 2019 in favore delle organizzazioni di volontariato e fondazioni Onlus, beneficiarie del contributo di cui all'articolo 76 del d.lgs. n.117/2017, sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta, con riserva di riesame della stessa in conseguenza delle decisioni che saranno assunte dalla medesima Corte;

VISTA la sentenza n. 72 del 23 febbraio 2022, pubblicata in G.U. n. 11 del 16 marzo 2022, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato sull'art. 76 del Codice del Terzo settore riguardante i contributi per acquisto di ambulanze e beni strumentali riservati alle organizzazioni di volontariato;

RILEVATA la necessità di procedere alla ripartizione tra gli enti beneficiari delle quote di contributo per l'annualità 2019;

VISTO l'articolo 7, comma 1 e 2 del citato D.M. 16 novembre 2017, il quale prevede che la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese comunica con decreto direttoriale l'elenco degli enti beneficiari del contributo, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

DECRETA

1. Per quanto richiamato in premessa, sono ripartite le quote di contributo per l'annualità 2019, in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus che hanno presentato domanda per gli acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2016, così come di seguito indicate:

a) euro 5.037.500,00 per acquisti o acquisizioni di ambulanze;
b) euro 2.325.000,00 per acquisti o acquisizioni di beni strumentali;
c) euro 387.500,00 per acquisti di beni donati a strutture sanitarie pubbliche.

2. A seguito della riassegnazione del contributo spettante al Comitato CRI di Milano, all'Ente Sirio Società Cooperativa Sociale, all'Ente Il Ciottolo Società Cooperativa Sociale e all'Ente Polisportiva Disabili Foligno Cooperativa Sociale, per l'anno 2018, all'importo di € 2.325.000,00 relativo al 30% del contributo per l'acquisto di beni strumentali deve essere sottratta la somma complessiva di € 85.624,91 per un totale di € 2.239.375,09;

3. Gli importi dei contributi, ripartiti alle associazioni beneficiarie e alle tre reti associative, ANPAS, Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e Croce Rossa Italiana, secondo le tre tipologie di acquisti di cui al comma 1, sono riportati in tre distinti elenchi che compongono l'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Gli importi attribuiti alle singole associazioni beneficiarie facenti parte delle reti associative, di cui al precedente comma 2, sono suddivisi in sette distinti elenchi, due per ciascuna rete associativa e per tipologia di acquisti ed una per acquisti di beni donati a strutture sanitarie pubbliche che compongono l'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2017, i contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle province autonome di Trento e Bolzano vengono erogati direttamente alle predette province, che provvedono al successivo trasferimento dei contributi in favore dei rispettivi beneficiari.

6. La spesa per l'importo complessivo di euro 7.750.000,00 grava sull'impegno n. 5513 assunto con il D.D. n. 703 del 22 dicembre 2021 in premessa citato, a valere sul capitolo 3523 "Altri interventi per il sostegno degli Enti del Terzo Settore" - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" – Programma 24.2 "Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni Sociali), e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" CDR "Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese" – Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore" .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti ed all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli di competenza.
Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it., con valore di notifica per tutti i soggetti interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 2 del D.L.gs 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale"



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI